

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2374 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.
- (4) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 31 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018.
- (7) In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe riguardare la pesca della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d,e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa, la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa e la pesca della rana pescatrice nelle divisioni CIEM VIIIa, b, c, d, e, nonché nella divisione CIEM IXa.
- (8) In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione, lo CSTEP ha concluso che gli esperimenti più recenti mostrano tassi di sopravvivenza in linea con il tasso di sopravvivenza osservato nello studio precedente. Sono previsti ulteriori studi che dovrebbero fornire informazioni supplementari sui probabili tassi di sopravvivenza in questo tipo di pesca. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari ricavati da studi in corso, che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GUL 336 del 23.12.2015, pag. 36).

